

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

***** Raccolta. n. _19_

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO E L'ASSOCIAZIONE "IMBARCADERO"

Premesso che:

- Il Comune di Travacò Siccomario è intestatario della concessione, rilasciata dall'associazione della navigazione dei porti di Cremona e Mantova, relativa all'area spondale e zona d'acqua sul Ticino, sita sulla sponda destra, in località Costa Caroliana.
- Gli impianti in oggetto possono essere considerati senza rilevanza economica in quanto improduttivi di utili o comunque con utili insufficienti a coprire i costi di gestione (ai sensi dell'Art. 1 comma 2 della L. R. n. 27 del 14 dicembre 2006).

Tutto ciò premesso

l'anno DUEMILAUNDICI addì TREDICI del mese di DICEMBRE con la presente scrittura privata
il

Comune di Travacò Siccomario, cod. fiscale n. 0046090188 rappresentata dal responsabile dell'Area Tecnica, in forza del Decreto Sindacale n° 06 del 28.04.2011, Arch. Italo Maroni, nato a Milano il 14.04.1953, cod. fiscale MRNTRB53D14F205J, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Travacò Siccomario, Via Marconi n 37;

e

L'Associazione IMBARCADERO con sede legale in Travacò Siccomario, Piazza Santa Maria c/o Bar Centro, rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Cazzola Franco, nato a Pavia il 10.06.1951 e residente in Travacò Siccomario, in Strada Tanaro n. 1 cod. fiscale CZZFNC51H10G388X,

stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1- OGGETTO E DURATA

1. Il Comune di Travacò Siccomario di seguito denominata "Amministrazione", concede alla Associazione IMBARCADERO di seguito definita "Gestore", in considerazione degli scopi di promozione e pratica dell'attività sportiva e ricreativa che tale società persegue, l'uso dell'area posta in località Boschi (Costa Caroliana) di Travacò Siccomario, composta da:
 - a) Area fluviale interessata alla posa del pontile galleggiante, per un'occupazione di mq.100 di spazio acqueo per ormeggio di unità navali, come risultante da Disciplinare di Concessione tra il Comune di Travacò Siccomario e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
 - b) Area ricreativa comunale antistante;
 - c) Strutture e apparecchiature di proprietà comunali presenti in codesta area
2. La presente convenzione ha una durata di anni 5 decorrenti dalla data dall'01.01.2011 e pertanto sino al 31.12.2015. Alla scadenza della suddetta convenzione, nel caso di mancato rinnovo della convenzione, o precedentemente, in caso di recesso, la struttura costituente il pontile di proprietà del "Gestore" verrà rimossa a cura e spese del "Gestore" medesimo.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI GESTIONE

1. Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di:
 - promuovere e potenziare attività sociali e aggregative rivolte a tutti i cittadini, connesse con l'impiego della struttura oggetto della convenzione e in forma gratuita
 - promuovere attività, anche in compartecipazione con le strutture scolastiche, che coinvolgano i bambini, principalmente quelli di Travacò e con Associazioni che operino sul territorio;
 - svolgere l'attività di servizio rimessaggio barche di residenti in loco.
2. Il Gestore si obbliga ad utilizzare e gestire il suddetto complesso secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto degli intenti dell'Amministrazione.

ART. 3- CARTA DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il concessionario provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre per l'approvazione all'amministrazione. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe relative ai posti barca, i requisiti e gli standard di servizio, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso "Gestore".
2. La carta dei servizi proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del Gestore all'ingresso dell'area oggetto della convenzione in apposita locandina; nello stesso locale dovrà essere allestita una "cassetta suggerimenti/reclami" di cui l'Amministrazione ed il Gestore prenderanno congiuntamente periodica visione.

ART. 4 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL GESTORE

1. Tenuto conto della particolare valenza dell'area oggetto della presente convenzione come punto di riferimento per la collettività e per favorirne la fruizione da parte degli abitanti di Travacò, il Gestore si rende disponibile alla gestione completa dell'area e di conseguenza a perseguire in proprio le seguenti attività:
 - a) Taglio dell'erba di tutta l'area comunale interessata dalla convenzione (compresa la banchina) e raccolta del fogliame con macchinari di proprietà del "Gestore";
 - b) Pulizia giornaliera dell'area, manutenzione ordinaria dei giochi, del porticato, della staccionata e dei servizi igienici;
 - c) Apertura e chiusura della stanga d'accesso; fermo restando un'apertura giornaliera della stanga di almeno 10 ore nel periodo compreso tra aprile e settembre;
 - d) Assumere a proprio carico le spese di pulizia e comunque tutte le spese per le utenze (elettricità, acqua) di cui necessitano gli impianti;;
 - e) Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e del pontile;
 - f) Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Costa Caroliana, tra l'argine di Ticino in frazione Boschi e l'area imbarcadero;
 - g) Fornire gratuitamente n° 1 posto barca (attracco su zattera posta sul pontile) per la protezione civile;
 - h) Assicurare la disponibilità di tutti i soci dell'associazione Imbarcadero per situazioni d'emergenza determinate dalle piene del fiume Po e Ticino;

- i) Assumere la custodia e la sorveglianza dell'area, degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
 - l) Segnalare immediatamente alla Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - m) Tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
 - n) Effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
 - o) Assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
 - p) Applicare le tariffe annualmente comunicate all'Amministrazione
 - q) Limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
 - r) Assumere a proprio carico i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
 - s) Sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
 - t) Mantenere in perfetta efficienza le aree e i beni oggetto della presente convenzione, garantendone la sicurezza e l'armonia con l'ambiente circostante;
 - u) Effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
 - v) a sottoscrivere, entro il termine fissato con l'Amministrazione, il verbale di stato di consistenza che censisce gli immobili, le relative pertinenze, i beni mobili, le attrezzature e gli accessori;
2. Il Gestore inoltre, è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.
3. E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.
4. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da qualsiasi responsabilità.
5. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

6. Qualsiasi modifica alle strutture comunali è subordinata alla richiesta preventiva all'Amministrazione Comunale che rilascerà apposita autorizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 5 – PERSONALE

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto.
2. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
3. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Il Gestore si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'area Imbarcadere e degli impianti e attrezzature correlate, durante l'apertura al pubblico.
2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuta a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 2.000.000,00 per sinistro, da fornire in copia all'atto della firma della presente convenzione.

ART. 7 – ACCESSO ALL'AREA IMBARCADERO

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini residenti a Travacò. L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito delle strutture per uso proprio o di organismi che ne sono manifestazione diretta, quali: ProLoco, Biblioteca, Protezione Civile o altri, concordandone le modalità con il Gestore.
2. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti per i bambini frequentanti le scuole medie, elementari, materne ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio della stessa a livello sportivo e ricreativo, concordandone le modalità con il Gestore e con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.
3. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, individuati a seguito di riunione di coordinamento tra il legale responsabile della società di gestione, il datore di lavoro e il RSPP dell'Amministrazione Comunale, che detteranno le richiamate condizioni.

4. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
5. Il Gestore, fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, gestirà in modo autonomo la propria attività e in particolare:
 - Gestirà le richieste di privati cittadini per usufruire delle strutture comunali;
 - Gestirà l'eventuale punto ristoro che, previo le opportune autorizzazioni, venisse realizzato in loco;
 - Definirà le quote associative e di affitto dei posti di rimessaggio barca sul pontile in zattere

ART. 8 TARIFFE DI ACCESSO E USO

Il Gestore provvede alla riscossione dei corrispettivi relativi alle quote associative e alle tariffe per il rimessaggio barche sul pontile, comunicate annualmente all'Amministrazione, tenendone contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e di un breve prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;

ART. 9 – CONTRIBUTI E PROVENTI.

1. Nell'ambito della presente convenzione, l'Amministrazione, a fronte delle attività ricreative e sociali promosse dal Gestore, potrà versare a quest'ultimo un contributo, il cui ammontare dovrà essere determinato di anno in anno sulla base delle disponibilità di Bilancio e tenuto conto della qualità e dei contenuti delle attività programmate. L'importo di tale contributo sarà decurtato di una somma pari al 50% del canone che l'Amministrazione Comunale deve pagare per la concessione dell'area spondale e della zona d'acqua sul Ticino.
2. A tal fine, il Gestore si impegna a predisporre, d'intesa con l'Amministrazione, in tempi utili per la presentazione del bilancio preventivo, un programma annuale delle attività che intende svolgere per il perseguimento delle finalità della presente convenzione.
3. Il contributo, determinato dall'Amministrazione sulla base del suddetto programma, sarà liquidato dal responsabile di area competente, in due rate (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre), previa presentazione da parte del Gestore di una relazione dettagliata delle attività realizzate, sulla base del programma approvato dall'Amministrazione.
4. Sulla base dei programmi e delle relazioni presentate l'Amministrazione darà il nulla osta ai pagamenti.

5. Resta in ogni caso inteso che per poter beneficiare del contributo di cui al presente articolo, il Gestore dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Comunale delle libere Associazioni.
6. Spettano inoltre al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, annualmente comunicate al Comune, per l'uso degli impianti.

ART. 10 – VERBALE DI RESTITUZIONE

All'atto della riconsegna (e non oltre 15 giorni dalla scadenza della convenzione) all'Amministrazione Comunale, dell'area, degli impianti e dei beni mobili costituenti "l'area imbarcadere" oggetto della presente convenzione, dovrà essere redatto, a cura del Gestore ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

ART. 11 – CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO.

E' vietata la cessione non autorizzata di cessione e sub affidamento a terzi di attività oggetto della presente convenzione, salvo che esse siano autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 12 – ACCESSO PER CONTROLLI ED ISPEZIONI

L'autorità Comunale ed il personale addetto hanno libero accesso alla struttura per il controllo dello stato di conservazione della medesima e, del suo stato funzionale e per accertare che la stessa venga adibita esclusivamente ai fini ricreativi alla quale è destinata.

ART. 13 –RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- f) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- g) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
- h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- i) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- l) mancata prestazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.

ART. 14 – RECESSO

1. 1.L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Pavia.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l' Amministrazione Comunale

.....

Per il Gestore

.....